

Sentenza del Tribunale di primo grado 31 marzo 2009 — ArcelorMittal Luxembourg e a./Commissione

(Causa T-405/06) ⁽¹⁾

[«**Concorrenza — Intese — Mercato comunitario delle travi — Decisione che constata una violazione dell'art. 65 CECA, successivamente alla scadenza del trattato CECA, e sulla base del regolamento (CE) n. 1/2003 — Poteri della Commissione — Imputabilità della violazione — Prescrizione — Diritti della difesa** »]

(2009/C 113/66)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ArcelorMittal Luxembourg SA, già Arcelor Luxembourg SA (Lussemburgo, Lussemburgo); ArcelorMittal Belval & Differdange SA, già Arcelor Profil Luxembourg SA (Esch-sur-Alzette, Lussemburgo); e ArcelorMittal International SA, già Arcelor International SA (Lussemburgo) (rappresentante: avv. A. Vandecasteele)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: X. Lewis e F. Arbault, agenti)

Oggetto

Ricorso per l'annullamento della decisione della Commissione 8 novembre 2006, C (2006) 5342 def., relativa ad un procedimento di applicazione dell'art. 65 CECA avente ad oggetto accordi o pratiche concordate tra produttori europei di travi (caso COMP/F/38.907 — Travi d'acciaio)

Dispositivo

- 1) La decisione della Commissione 8 novembre 2006, C (2006) 5342 def., relativa ad un procedimento di applicazione dell'art. 65 CECA avente ad oggetto accordi o pratiche concordate tra produttori europei di travi (caso COMP/F/38.907 — Travi d'acciaio), è annullata nella parte relativa ad ArcelorMittal Belval & Differdange SA e ad ArcelorMittal International SA.
- 2) Il ricorso è respinto in quanto infondato per la restante parte.
- 3) La Commissione è condannata a sostenere, oltre alle proprie spese, quelle esposte da ArcelorMittal Belval & Differdange SA e da ArcelorMittal International SA, nei limiti in cui si contrappongono nella presente causa.
- 4) ArcelorMittal Luxembourg SA è condannata a sostenere, oltre alle proprie spese, quelle esposte dalla Commissione, nei limiti in cui si contrappongono nella presente causa.

⁽¹⁾ GU C 42 del 24.2.2007.

Sentenza del Tribunale di primo grado 25 marzo 2009 — L'Oréal/UAMI — Spa Monopole (SPALINE)

(Causa T-21/07) ⁽¹⁾

[«**Marchio comunitario — Procedura di opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo SPALINE — Marchio nazionale denominativo anteriore SPA — Impedimento relativo alla registrazione — Violazione della notorietà — Indebito vantaggio tratto dalla notorietà del marchio anteriore — Assenza di giusto motivo per l'utilizzo del marchio richiesto — Art. 8, n. 5, del regolamento (CE) n. 40/94**»]

(2009/C 113/67)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: L'Oréal (Parigi, Francia) (rappresentante: avv. E. Baud)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV (Spa, Belgio) (rappresentanti: avv.ti E. Cornu, L. De Brouwer, D. Moreau e E. De Gryse)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 18 ottobre 2006 (caso R 415/2005-1) relativa a un procedimento di opposizione tra Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV, e L'Oréal SA.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) L'Oréal SA è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 69 del 24.3.2007.

Sentenza del Tribunale di primo grado 25 marzo 2009 — L'Oréal/UAMI — Spa Monopole (SPA THERAPY)

(Causa T-109/07) ⁽¹⁾

[«**Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio denominativo comunitario SPA THERAPY — Marchio denominativo nazionale anteriore SPA — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94**»]

(2009/C 113/68)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: L'Oréal SA (Parigi, Francia) (rappresentante: E. Baud, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Mongui-ral, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV (Spa, Belgio) (rappresentanti: E. Cornu, L. De Brouwer e D. Moreau, avocats)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 24 gennaio 2007 (procedimento R 468/2005-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV, e L'Oréal SA

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) L'Oréal SA è condannata alle spese.

(¹) GU C 140 del 23.6.2007.

Sentenza del Tribunale di primo grado 25 marzo 2009 — Anheuser-Busch/UAMI — Budějovický Budvar (BUDWEISER)

(Causa T-191/07) (¹)

«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo BUDWEISER — Marchi denominativo e figurativo internazionali anteriori BUDWEISER e Budweiser Budvar — Impedimenti relativi alla registrazione — Art. 8, n. 1, lett. a) e b), del regolamento (CE) n. 40/94 — Uso effettivo del marchio anteriore — Art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94 — Violazione dei diritti della difesa — Motivazione — Art. 73 del regolamento n. 40/94 — Tardiva produzione di documenti — Potere discrezionale conferito dall'art. 74, n. 2, del regolamento n. 40/94»]

(2009/C 113/69)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Anheuser-Busch, Inc. (Saint Louis, Missouri, Stati Uniti) (rappresentanti: avv.ti V. von Bomhard e A. Renck)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Mongui-ral, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Budějovický Budvar, národní podnik (České Budějovice, Repubblica Ceca) (rappresentante: avv. K. Čermák)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 20 marzo 2007 (procedimento R 299/2006-2), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Budějovický Budvar, národní podnik e l'Anheuser-Busch, Inc.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) L'Anheuser-Busch, Inc. è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dall'UAMI e dalla Budějovický Budvar, národní podnik.

(¹) GU C 183 del 4.8.2007.

Sentenza del Tribunale di primo grado 25 marzo 2009 — allsafe Jungfalk/UAMI (ALLSAFE)

(Causa T-343/07) (¹)

[Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario denominativo ALLSAFE — Impedimenti assoluti alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Carattere descrittivo — Art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento (CE) n. 40/94]

(2009/C 113/70)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: allsafe Jungfalk GmbH & Co. KG (Engen, Germania) (rappresentanti: avv.ti P. Mes, J. Bühling, C. Graf von der Groeben, G. Rother, A. Verhauwen, J. Künzel, D. Jestaedt, M. Bergermann)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: S. Schöffner, agente)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 11 luglio 2007, (procedimento R 454/2006-4), relativo alla registrazione del segno denominativo ALLSAFE come marchio comunitario

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La allsafe Jungfalk GmbH & Co. KG è condannata alle spese.

(¹) GU C 269 del 10.11.2007.